

**CONVENZIONE PER L'ISTITUZIONE DEL CENTRO
INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA
“STUDI DI ITALIANISTICA”**

tra

L'Università degli Studi di Napoli Federico II, rappresentata dal
Magnifico Rettore, Prof. Gaetano Manfredi;

e

l'Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, rappresentata dal
Magnifico Rettore, Prof. Antonio Felice Uricchi;

e

l'Università degli Studi di Catania, rappresentata dal Magnifico
Rettore, prof. Giacomo Pignataro;

e

l'Università degli Studi di Palermo, rappresentata dal Magnifico
rettore, prof. Roberto Lagalla;

e

l'Università degli Studi di Salerno, rappresentata dal Magnifico
Rettore, Prof. Aurelio Tommasetti;

e

l'Università degli Studi di Sassari, rappresentata dal Magnifico
Rettore, Prof. Massimo Carpinelli;

Art. 1 – Istituzione

Le Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, di Catania, di Napoli “Federico II”, di Palermo, di Salerno, di Sassari Istituiscono un **Centro Interuniversitario di Ricerca “STUDI DI ITALIANISTICA”** al fine di sviluppare iniziative comuni di ricerca e di alta formazione sui problemi teorici, sulle tradizioni storiche e sulle soluzioni innovative inerenti alla costituzione e alla trasmissione del patrimonio dell’italianistica. Il Centro avrà sede, ai soli fini organizzativi e amministrativi, presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, Dipartimento di Studi Umanistici.

Art. 2 – Scopo del Centro

Il Centro si propone di:

- 1) promuovere lo sviluppo degli studi di italianistica, anche in connessione con la storia civile, politica, filosofica e artistica;
- 2) favorire la raccolta e lo scambio di documentazione, informazioni e materiali atti alla ricerca, anche nel quadro di collaborazioni con altri organismi ed enti di ricerca regionali, nazionali ed

internazionali, pubblici e privati, mediante la stipula di contratti e convenzioni.

3) progettare e realizzare attività di ricerca e formative rivolte ai giovani laureati provenienti da Dipartimenti umanistici, con particolare riferimento a scuole di dottorato.

4) organizzare, d'intesa con i Dipartimenti di riferimento, master ed altri corsi di alta formazione alla ricerca;

5) ampliare e completare la formazione alla ricerca degli studenti e degli studiosi, ed organizzare l'aggiornamento su temi e problemi di storia della letteratura e della lingua, rivolte anche a docenti e studenti delle scuole secondarie;

A tale scopo il Centro promuove progetti di ricerca, corsi di lezioni, convegni, conferenze, riunioni, esercitazioni, pubblicazioni, utilizzando altresì le tecnologie informatiche e telematiche, ed ogni altra attività utile al raggiungimento delle proprie finalità, con la partecipazione di docenti, studiosi e ricercatori italiani e stranieri.

Art. 3 – Personale afferente al Centro

Al Centro possono afferire i docenti ed i ricercatori appartenenti alle Università convenzionate, che svolgano ricerca scientifica nei settori di pertinenza con le finalità del Centro, previa domanda inoltrata al

Direttore, sulla quale delibera il Consiglio del Centro. Possono aderire al Centro docenti di altre Università dietro formale richiesta da inoltrare al Consiglio tramite il Direttore del Centro. I competenti organi delle Università interessate provvederanno alla legittimazione delle adesioni.

Art. 4 – Unità operative di ricerca

Il Centro è organizzato in tante Unità operative di ricerca quante sono le sedi universitarie che aderiscono al Centro. Ciascuna Unità operativa ha un Responsabile eletto tra i docenti che facciano parte della stessa Unità.

Le attività scientifiche del Centro si svolgono presso le Unità operanti nelle sedi convenzionate..

Art. 5 – Organi del Centro

Organi del Centro sono:

- a) il Consiglio del Centro
- b) il Direttore
- c) la Giunta

Art. 6 – Il Consiglio del Centro

Il Consiglio è composto da **due** rappresentanti di ciascuna Università convenzionata, nominati dagli Atenei di appartenenza secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti interni.

Il Consiglio elegge il Direttore tra i professori di ruolo a tempo pieno facenti parte dello stesso.

Il Consiglio può cooptare, quali membri con voto consultivo, i rappresentanti di organismi pubblici o privati, studiosi o esperti nell'attività di ricerca del Centro, previa domanda inoltrata al Direttore.

La domanda sarà poi sottoposta al Consiglio per l'approvazione.

Il Consiglio così costituito ha i seguenti compiti:

- a) individua le linee generali dei programmi comuni di ricerca e propone il budget economico e degli investimenti annuale riferito alle attività del Centro;
- b) approva, entro due mesi dalla scadenza dell'esercizio, il rendiconto consuntivo ed una relazione sulle attività svolte, predisposti dal Direttore sulla base della documentazione relativa all'attività scientifica delle Unità di Ricerca;
- c) provvede alla regolamentazione interna del Centro;
- d) formula proposte sulle questioni riguardanti la gestione dei fondi del Centro;

- e) formula proposte sulle forme di collaborazione e convenzione con altri organismi pubblici e privati;
- f) formula le richieste di finanziamento ai sensi della normativa attualmente in vigore;
- g) delibera all'unanimità le modifiche al presente Statuto e l'adesione di nuove Università;
- h) vaglia e delibera in merito alle richieste di nuove afferenze al Centro;
- i) indice, alla scadenza del mandato, una conferenza scientifica sull'attività svolta dal Centro;
- j) delibera su altri argomenti sottoposti al suo esame dal Direttore o almeno da un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio è convocato per l'approvazione del budget economico e degli investimenti e del rendiconto consuntivo, nonché ogni volta che il Direttore lo reputi necessario o che sia richiesto da un terzo dei suoi componenti. La convocazione deve essere fatta con un anticipo di almeno 10 giorni.

Per la validità delle adunanze del Consiglio è necessario la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti con voto deliberativo; sono esclusi dal computo gli assenti giustificati. Le

relative deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti. A parità di voto prevale il voto del Direttore.

Art. 7 – Il Direttore

Il Direttore, nominato con decreto del Rettore dell'Università dove ha sede amministrativa il Centro, dura in carica un triennio e può essere rieletto una sola volta consecutivamente. Il Direttore può essere coadiuvato da un responsabile per gli adempimenti contabili.

Il Direttore svolge le seguenti funzioni:

- a) è legale rappresentante del Centro, nei limiti delle norme vigenti;
- b) convoca e presiede il Consiglio del Centro;
- c) coordina e sovrintende l'attività del Centro ed esercita tutte le attribuzioni che comunque interessano il Centro;
- d) propone al Consiglio, prima dell'inizio dell'esercizio, il programma di attività del Centro ed il relativo budget economico e degli investimenti ;
- e) predispone al termine dell'esercizio il rendiconto consuntivo nonché una relazione sulle attività svolte dal Centro nell'anno trascorso;
- f) promuove, d'intesa con il Consiglio, periodici seminari sull'attività scientifica del Centro;

- g)informa annualmente le Università partecipanti in relazione all'attività svolta ed ai programmi di sviluppo;
- h)propone, anche attraverso apposite convenzioni, forme di collaborazione con altri organismi pubblici o privati, nazionali ed internazionali, che abbiano per fine, o comunque svolgano, attività di ricerca nel campo di pertinenza del Centro.

Art. 8 – La Giunta

La Giunta è composta dai Responsabili delle Unità operative di ricerca (o loro delegato) ed è presieduta dal Direttore. Per la validità delle sue riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti, escludendo dal computo dei componenti gli assenti giustificati.

La Giunta coadiuva il Direttore per lo svolgimento delle sue funzioni. Su delega del Consiglio del Centro può predisporre progetti di ricerca, attività di alta formazione, forme di collaborazione con Enti pubblici e privati, richieste di finanziamento ai sensi della normativa attualmente in vigore.

Art. 9

Partecipazione al Centro di Enti ed organismi pubblici e privati esterni alle Università

Il Centro può stipulare apposite convenzioni-quadro di collaborazione con enti ed organismi pubblici e privati, italiani e stranieri, che trattino tematiche pertinenti con le finalità del Centro, per il raggiungimento degli scopi istituzionali dello stesso.

La richiesta di convenzionamento dovrà essere indirizzata, a cura degli Enti ed organismi interessati, al Direttore del Centro e sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio.

Ciascun Ente convenzionato ha diritto di nominare un proprio rappresentante in seno al Consiglio del Centro, con voto consultivo.

Art. 10 – Finanziamenti ed amministrazione

Il Centro opera attraverso i finanziamenti provenienti:

- da contributi delle Università aderenti, fatti salvi eventuali divieti fissati da regolamenti vigenti nei singoli atenei;
- dal M.I.U.R.
- da altri Ministeri;
- dal CNR;
- da altri Enti pubblici di ricerca;

- da altri Enti pubblici e privati o fondazioni o associazioni, nazionali, estere, internazionali;
- da organismi, istituti internazionali e dell'Unione Europea; da piani di settore e/o altri fondi pubblici per la ricerca finalizzata;
- dagli interessi attivi maturati su conto corrente di corrispondenza ordinario intestato al Centro, secondo la normativa statale vigente nel tempo;

I fondi come sopra assegnati affluiscono all'Università dove ha sede amministrativa il Centro, con vincolo di destinazione al Centro stesso per le finalità per cui sono stati assegnati o ottenuti.

Per le modalità di gestione amministrativa e contabile si applicano le norme del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità vigente presso l'Università dove ha sede amministrativa il Centro.

I fondi assegnati in maniera indivisa e relativi ad iniziative comuni saranno gestiti presso la sede del Centro secondo le norme vigenti.

Art.11 – Modifiche dello Statuto

Modifiche al presente Statuto possono essere apportate all'unanimità dal Consiglio del Centro previa approvazione degli Organi delle medesime Università.

Art. 12 – Durata e recesso

La presente convenzione entra in vigore dalla data di stipulazione ed ha validità di 6 anni. Alla scadenza potrà essere rinnovata, per uguale periodo, previo accordo scritto tra le parti, approvato dai competenti organi accademici delle Università interessate.

Le Università convenzionate possono comunque recedere dalla convenzione, dandone comunicazione al Direttore del Centro tramite raccomandata con ricevuta di ritorno con anticipo di almeno sei mesi.

Il recesso produrrà effetti dall'esercizio successivo alla data di ricevimento della comunicazione, fatta salva la necessità di adottare soluzioni idonee a conciliare l'esercizio del diritto di recesso con l'esigenza di continuazione dell'attività del Centro, così da non compromettere lo svolgimento e i risultati della ricerca in corso o in programma e da non comportare rischio di inadempimento di obbligazioni assunte nei confronti di terzi.

Art. 13 – Adesioni ulteriori

Possono entrare a far parte del Centro altre Università. Tali nuove ammissioni saranno sottoposte all'approvazione del Consiglio del

Centro e formalizzate mediante appositi atti aggiuntivi alla presente convenzione, approvati da tutte le Università convenzionate.

30/04/2015